

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23/12/1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23/12/2000 N. 388, ED. N. 3 – ID 1178 – LOTTO 10 [CIG 422771224F]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2014 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

Siram S.p.A., sede legale in Via Bisceglie n. 95, 20152 Milano (MI), capitale sociale Euro 199.993.092,00 (centonovantanovemilioni novemcentonovantatremilanovantadue/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08786190150, Codice Fiscale e P.IVA 08786190150, domiciliata ai fini del presente atto in Via Bisceglie n. 95, 20152 Milano (MI) in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott. Marco Decio, giusta poteri allo stesso conferiti dalla procura del 17 marzo 2016 repertorio n. 1.799/1.034 notaio Chiara Trotta (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi, di seguito per brevità anche “**Ordinativi di Fornitura**”, deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “**Information Technology**”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;



- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinatori di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Servizio Integrato Energia, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. S-97 del 23/05/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 59 del 23/05/2012;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 10 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinatori di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione che, anche se non materialmente allegata all'originaria Convenzione, ne formava parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la polizza fideiussoria definitiva n. 01.000011077, rilasciata il 23/09/2014 dalla S2C S.p.A. per un importo di Euro 3.895.000,00 (tre milioni ottocentotrentacinquemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali; ii) la polizza fideiussoria n. 01.000011076, rilasciata il 23/09/2014 dalla S2C S.p.A., per un importo pari ad Euro 41.250,00 (quarantunomiladuecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; iii) la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG Europe Limited avente n. IFL0007961;
- j) che successivamente alla produzione della suddetta documentazione, Consip S.p.A. ha provveduto a stipulare con Siram S.p.A. la Convenzione relativa al Lotto 10 in data 27/01/2015 e, successivamente, ad attivare la stessa in data 28/01/2015;
- k) che il RTI Sinergie S.p.A. (ora Acegasapsamga Servizi Energetici, in breve ASE, S.p.A.) – Tagliabue S.p.A. (nel seguito per brevità anche "RTI ASE S.p.A.") ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso un provvedimento di rigetto di una richiesta di intervento in autotutela da parte di Consip S.p.A. respinto dal TAR Lazio con sentenza n. 9350/2015 del 02/08/2015;
- l) che la sentenza è stata appellata dal RTI ASE S.p.A.;
- m) che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 812/2016 del 29/02/2016 ha accolto l'appello;
- n) che, a seguito della sentenza n. 812/2016 del Consiglio di Stato, la Consip S.p.A. in data 01/03/2016 ha provveduto a sospendere la suddetta Convenzione e, senza che ciò costituisse acquiescenza alla sentenza, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, aggiudicando il Lotto 10 al RTI ASE S.p.A. in data 23/06/2016; successivamente, ha stipulato la relativa Convenzione il 17/10/2016, incrementando l'Importo Massimo per il ristoro dei danni tramite l'esercizio della facoltà di aumento ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, e attivato la Convenzione stessa il 15/11/2016;
- o) che la Siram S.p.A. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 812/2016 del Consiglio di Stato (R.G. n. 4753/2016);
- p) che il Consiglio di Stato con:
- ordinanza n. 3509/2017 del 01/09/2017 ha sospeso l'esecutività della predetta sentenza n. 812/2016. La Consip S.p.A. ha, pertanto, sospeso la Convenzione relativa al Lotto 10 in data 04/09/2017;
 - sentenza non definitiva n. 2531/2018 del 26/04/2018 ha accolto il ricorso per revocazione



- nella fase rescindente e, per l'effetto, ha revocato la sentenza impugnata;
- sentenza n. 4376/2018 del 18/07/2018 ha accolto il ricorso per revocazione anche nella fase rescissoria e per l'effetto, ha così statuito: *“definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, ..., lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'appello principale di Sinergie; per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di Sinergie e il diritto di Siram a subentrare nella convenzione e nei contratti a valle ...”*;
 - q) le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 2531/2018 e 4376/2018 sono state gravate con ricorso in Cassazione dal RTI ASE S.p.A. (R.G.N. 24278 del 2018);
 - r) con ordinanza n. 4734/2018, pubblicata il 28/09/2018, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione ex art. 111 c.p.a. proposta dal RTI ASE S.p.A.;
 - s) che Consip S.p.A. ha inviato alla Siram S.p.A. apposita comunicazione con la quale, in ottemperanza alla sentenza n. 4376/2018 del 18/07/2018 del Consiglio di Stato, ha chiesto i documenti necessari per il subentro al RTI ASE S.p.A. nella Convenzione del Lotto 10 e nei contratti attuativi di cui all'Allegato “K” (***“Contratti attuativi attivi al momento della stipula”***) e la Siram S.p.A. ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: appendice della polizza fideiussoria della S2C S.p.A. n. 01.000011077 di cui alla precedente lettera i), con estensione della durata, rilasciata il 10/09/2018; la polizza assicurativa per la responsabilità civile avente n. 0000509621 rilasciata il 13/09/2018 dalla AON S.p.A. e successivamente integrata con appendici del 05/10/2018 e del 23/10/2018;
 - t) che in ottemperanza alla sentenza n. 4376/2018 del 18/07/2018 del Consiglio di Stato, le Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti attuativi, così come riportato nell'Allegato “K” (***“Contratti attuativi attivi al momento della stipula”***), con il precedente fornitore RTI ASE S.p.A. dovranno garantire il subentro nei propri contratti attuativi alla Siram S.p.A. per la durata contrattuale residua, rispetto a quella decorsa dall'originaria Data di presa in consegna degli Impianti, e per l'importo contrattuale residuo; il subentro avverrà secondo le regole procedurali di cui al successivo art. 4, comma 7, che prevedono esclusivamente l'emissione di un “Ordinativo Confermativo” da parte delle Amministrazioni di cui all'Allegato “K” e la sottoscrizione, in contraddittorio con il Fornitore, di un successivo verbale di subentro;
 - u) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e le relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; il Fornitore dichiara altresì che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, non è a conoscenza delle specifiche prestazioni richieste con gli ordinativi di cui all'Allegato “K”;
 - v) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - w) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
 - x) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e Tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Chiarimenti ed errata corrige), l'Allegato "H" (Documento di Valutazione dei Rischi Standard da Interferenza), l'Allegato "I" (Rettifiche), l'Allegato "J" (Informativa sul trattamento dei dati personali) e l'Allegato "K" ("Contratti attuativi attivi al momento della stipula").

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a. **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" e relative appendici;
 - b. **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c. **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d. **Corrispettivi e Tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - e. **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - f. **Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I:** il documento di cui all'Allegato "F";
 - g. **Chiarimenti ed errata corrige:** il documento di cui all'Allegato "G";
 - h. **Documento di Valutazione dei Rischi Standard da Interferenza:** il documento di cui all'Allegato "H";
 - i. **Rettifiche:** il documento di cui all'Allegato "I";
 - j. **Informativa sul trattamento dei dati personali:** il documento di cui all'Allegato "J";
 - k. **Amministrazione Contraente o Amministrazione:** la Pubblica Amministrazione che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura e/o dell'Ordinativo Confermativo;
 - l. **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura e/o l'Ordinativo Confermativo integrando/modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Tecnico Economico e/o nel Verbale di Presa in Consegna;
 - m. **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Tecnico) ed appendici e nell'Ordinativo Principale di Fornitura (ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura). Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore;
 - n. **Data di Avvio del Servizio:** v. Data di presa in consegna dell'impianto;
 - o. **Data di presa in consegna degli impianti:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data il Fornitore prende in carico gli Impianti dell'Unità di Gestione, per l'esecuzione del servizio e assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile;
 - p. **Importo Massimo:** l'importo massimo oggetto della presente Convenzione indicato all'art. 4 bis;
 - q. **Importo Massimo Complessivo:** la somma dell'Importo Massimo e del Plafond;
 - r. **Lotto:** comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Basilicata e Calabria;
 - s. **Ordinativo confermativo:** ordinativo di fornitura con il quale le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "K" manifestano la volontà di far subentrare la Siram S.p.A.



nei contratti attuativi stipulati con il RTI ASE S.p.A.;

- t. **Ordinativo di Fornitura:** Ordinativo Principale di Fornitura o Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura o Ordinativo confermativo;
- u. **Ordinativo Principale di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni Contraenti ordinano i Servizi, in conformità alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all'Offerta Economica ed all'Offerta Tecnica;
- v. **Piano Tecnico Economico:** il Piano Tecnico Economico relativo ai Servizi è il documento redatto dall'Assuntore a seguito del Servizio di Audit preliminare di Fornitura, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi. Il Piano Tecnico Economico, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati, compresi gli interventi proposti per la riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria;
- w. **Plafond:** l'importo addizionale, corrispondente a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), rispetto all'Importo Massimo;
- x. **Richiesta Preliminare di Fornitura:** rappresenta la richiesta che le singole Amministrazioni Contraenti inviano all'Assuntore ai fini dell'eventuale attivazione del Contratto di Fornitura;
- y. **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'articolo 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione stipulata dalla medesima Consip S.p.A., ivi inclusa la presente;
- z. **Verbale di Presa in Consegna degli Impianti:** Verbale redatto dall'Assuntore in contraddittorio con l'Amministrazione, a seguito del quale l'Assuntore prende in carico gli Impianti.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".



2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

- Servizio Energia "A", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II. Il servizio oggetto dell'appalto include le seguenti attività:
 - a. fornitura del vettore energetico per gli Impianti per la Climatizzazione Invernale e ad essi integrati, provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura e garantendo la conformità delle caratteristiche fisico-chimiche a quelle fissate dalla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente, nella quantità e con le caratteristiche richieste dall'Impianto stesso;
 - b. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la Climatizzazione Invernale e delle apparecchiature ivi compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;
 - c. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario).
- Servizio Energetico Elettrico "B", include le seguenti attività:
 - a. fornitura del vettore energetico per gli Impianti Elettrici e di Climatizzazione Estiva e ad essi integrati, provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura e garantendo la continuità del servizio;
 - b. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti elettrici e delle apparecchiature;
 - c. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la Climatizzazione Estiva e delle apparecchiature;
- Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C", attivabile nei seguenti casi:
 - a. dalle Amministrazioni che non hanno attivato, per nessun edificio, il Servizio Energetico Elettrico "B";
 - b. dalle Amministrazioni che hanno attivato il Servizio Energetico Elettrico "B" su alcuni edifici afferenti all'OPF. In questo caso il Servizio "C" viene facoltativamente attivato sugli edifici su cui non è stato possibile attivare il Servizio "B".
- Servizio Tecnologico Impianti Elettrici "D", attivabile dalle Amministrazioni che hanno attivato il Servizio Energetico Elettrico "B" su parte degli edifici afferenti all'OPF. Il Servizio "D" viene facoltativamente attivato sugli edifici su cui non è stato possibile attivare il Servizio "B".
- Servizio Energy Management "E", inteso come servizio finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e al successivo controllo e monitoraggio dei risparmi conseguiti; fanno parte del servizio l'obbligatoria Certificazione Energetica degli immobili e la Diagnosi Energetica.

Trasversalmente a tali attività l'Assuntore eseguirà i Servizi di Governo "F", suddivisi in:

- Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica;
- Costituzione e Gestione del Sistema Informativo;
- Call Center;
- Programmazione e Controllo Operativo.

L'Assuntore, inoltre, compreso nel canone dei Servizi, deve garantire il Servizio di reperibilità e pronto intervento.

I Servizi e le relative forniture dovranno essere erogati dall'Assuntore in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i Livelli dei Servizi attesi in termini di comfort ambientale (temperatura, umidità relativa, ricambi d'aria, illuminazione, ecc...), massima disponibilità ed efficienza degli impianti e sicurezza per le persone e le cose;
- gli obiettivi di risparmio energetico, attraverso la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema edificio/impianto, e la diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell'impatto ambientale;
- le economie derivanti dalla stipula di un singolo contratto a fronte dell'erogazione di una molteplicità di servizi (progettazione, finanziamento, installazione, etc.).
- il superamento delle carenze progettuali e gestionali dell'Amministrazione nel campo dei



servizi di Facility ed Energy Management.

Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinativi con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Massimo di cui al successivo art. 4 bis.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi di Fornitura raggiunga l'Importo Massimo citato, il Fornitore ha l'obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione, i servizi oggetto della stessa fino a concorrenza di un importo aggiuntivo (Plafond), IVA esclusa, pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Qualora il Fornitore risultati aggiudicatario, oltre che del presente Lotto, anche di altri Lotti della gara di cui alle premesse, il medesimo Fornitore ha la facoltà di utilizzare, al fine di soddisfare le richieste di adesione o comunque gli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, il Plafond di detti Lotti, nel rispetto di condizioni, modalità, termini e limiti prescritti dal Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna:
 - i. ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
 - ii. ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Tecnico Economico, nel Verbale di Presa in Consegna e/o negli Ordini di Intervento.

In particolare, l'Amministrazione per utilizzare la Convenzione ed attivare i Servizi dovrà seguire l'iter procedurale di seguito descritto:

- I. effettuare l'apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Sito delle Convenzioni): <http://www.acquistinretepa.it>;
- II. emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura;
- III. valutare il Piano Tecnico Economico e la documentazione ad esso allegata, consegnata dall'Assuntore a seguito dell'attività di Audit Preliminare di Fornitura;
- IV. emettere facoltativamente l'Ordinativo Principale di Fornitura relativo ai Servizi richiesti;
- V. formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati.

Dal canto suo, il Fornitore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura dovrà:

- I. verificare e comunicare la validità formale della Richiesta Preliminare di Fornitura (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il primo sopralluogo;
- II. effettuare l'Audit Preliminare di Fornitura così come descritto nel Capitolato Tecnico;
- III. elaborare e trasmettere all'Amministrazione il Piano Tecnico Economico e la documentazione ad esso allegata;
- IV. recepire nel Piano Tecnico Economico e nella documentazione ad esso allegata le eventuali giustificate deduzioni dell'Amministrazione;
- V. dopo aver ricevuto l'Ordinativo Principale di Fornitura: formalizzare il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi ordinati ed eseguire i Servizi.

Il processo di adesione dovrà essere gestito dall'Assuntore, la cui organizzazione dovrà rispondere ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico.

5. Più in dettaglio e ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione, attivazione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:



- (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello presente nel predetto Capitolato Tecnico;
 - (b) il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione la data per l'esecuzione dell'Audit Preliminare di fornitura, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data di emissione della RPF, salvo diverso accordo tra le parti, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 7 (sette) giorni, la non validità della Richiesta Preliminare;
 - (c) il Fornitore dovrà eseguire le attività previste nel Servizio di Audit Preliminare di Fornitura e predisporre il Piano Tecnico Economico, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico. L'Amministrazione, ricevuto il Piano Tecnico Economico entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari, potrà:
 - approvarlo, senza richiedere modifiche;
 - ovvero far pervenire, a mezzo del Responsabile del Contratto di concerto con l'Energy Manager (EM)/Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), le proprie osservazioni all'Assuntore il quale deve redigere e consegnare all'Amministrazione una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 20 giorni solari a seguito del ricevimento del Piano Tecnico Economico. Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione determinano l'applicazione della relativa penale prevista nel Capitolato Tecnico.
 - (d) Qualora l'Amministrazione non comunichi l'accettazione della nuova versione del Piano Tecnico Economico oppure ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 45 giorni solari dalla data di consegna da parte del Fornitore, il Piano Tecnico Economico e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura. Le osservazioni al Piano Tecnico Economico possono essere relative a tutte le sezioni dello stesso. E' compito del Responsabile del Contratto di concerto con l'EM/EGE verificare che all'interno di tutte le sezioni del Piano siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente; in particolare la verifica deve essere sia di tipo tecnico sia di tipo economico.
 - (e) Il Piano Tecnico Economico approvato, redatto in duplice copia e firmato per accettazione dal Fornitore e dall'Amministrazione Contraente, deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura o agli eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura. In tal caso il PTE è allegato ad integrazione o sostituzione di quello allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura.
 - (f) Entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Amministrazione Contraente e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione minima di gestione delle chiamate e *tracking* delle richieste, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali previste nel medesimo Capitolato Tecnico.
 - (g) Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del Sistema Informativo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
6. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di Fornitura e negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico. Si precisa che l'utilizzo della presente convenzione da parte delle Amministrazioni è subordinata a quanto segue: dopo aver ricevuto dal Fornitore il Piano Tecnico ed Economico e la documentazione ad esso allegata, l'Amministrazione ha facoltà di emettere un Ordinativo Principale di Fornitura, nel quale deve essere incluso obbligatoriamente (per



poter ordinare qualsiasi altro Servizio) il Servizio Energia "A".

L'attivazione del Servizio Energia determina l'attivazione automatica del Servizio di Energy Management e dei Servizi di Governo.

7. Le Amministrazioni contraenti di cui all'allegato "K", che hanno già emesso l'ordinativo di fornitura sulla base delle regole procedurali di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, per garantire il subentro nei relativi contratti attuativi dovranno manifestare la volontà tramite "Ordinativo Confermativo" e procedere con la sottoscrizione di apposito verbale di subentro, seguendo esclusivamente la procedura riportata sul Sito di cui all'art. 2, comma 1, lettera w), nell'area riservata alla presente Convenzione. Resta fermo quanto previsto al precedente comma 5), lettere f) e g).
8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 4 bis

IMPORTO MASSIMO

1. L'Importo Massimo di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera p), che non potrà risultare superiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), salvo l'aumento dell'importo aggiuntivo (Plafond) di cui al precedente articolo 4, comma 2, è dato dalla somma dei seguenti importi:
 - a) Euro 30.168.205,43 (trentamilionicentosessantomiladuecentocinque/43), quale quota residua data dalla differenza tra l'Importo Massimo disponibile al momento della stipula della Convenzione con il RTI ASE S.p.A., (e pari complessivamente ad Euro 50.000.000,00), ed il valore dei Contratti attuativi di cui all'allegato "K";
 - b) gli importi di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
 - c) gli importi residui dei contratti attuativi nei quali Siram S.p.A. subentrerà al RTI ASE S.p.A. ai corrispettivi e tariffe offerti dalla Siram S.p.A. stessa.
2. Nel periodo di vigenza della Convenzione con il RTI ASE S.p.A., periodo ricompreso tra il 15/11/2016 e il 04/09/2017, sono stati accettati gli Ordinativi di Fornitura di cui all'Allegato "K" per un importo complessivo pari a Euro € 19.831.794,57 (diciannovemilioniottoctrentunomilasettecentonovantaquattro/57). Il valore dei suddetti sarà, successivamente alla stipula della presente Convenzione, rideterminato in ragione dei corrispettivi e tariffe offerti dalla Siram S.p.A. di cui all'allegato "D", per la durata contrattuale residua dei contratti attuativi. L'eventuale differenza ottenuta costituisce quota parte dell'Importo Massimo di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.
3. Fermo restando quanto previsto nella lettera t) delle premesse e quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ove le Amministrazioni di cui all'Allegato "K", per motivate ragioni non riconoscessero il diritto a subentrare di Siram S.p.A. e deliberassero di proseguire il rapporto con il RTI ASE S.p.A., i relativi contratti si considereranno sottoscritti al di fuori della Convenzione Consip per il Lotto 10 e l'importo contrattuale residuo costituirà quota parte dell'importo massimo di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo. In tal caso le Amministrazioni dovranno provvedere alle necessarie comunicazioni e adempimenti anche nei confronti dell'ANAC (ivi inclusa la richiesta di un nuovo CIG). La Siram S.p.A. dovrà altresì comunicare alla Consip S.p.A. le Amministrazioni che non consentiranno il proprio subentro, ai fini di un corretto monitoraggio del livello di erosione dell'Importo Massimo di cui sopra.
4. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2, ultimo capoverso.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 404 (quattrocentoquattro) giorni a decorrere dal 05/11/2018; tale durata non potrà essere prorogata ulteriormente.



2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo previsto di cui all'art. 4 bis, anche eventualmente incrementato dell'importo aggiuntivo (Plafond), e fino al raggiungimento del medesimo.
3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, a seguito della valutazione del Piano Tecnico Economico, avranno durata di 6 (sei) anni.

Eventuali Atti aggiuntivi avranno durata fino al termine di scadenza previsto per il relativo Ordinativo Principale di Fornitura.

La durata per i contratti di Fornitura decorre dalla data di Presa in Consegna degli Impianti relativi al Servizio Energia, di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico. In particolare:

- nel caso in cui la data di Presa in Consegna degli impianti risulta essere esterna alla Stagione di riscaldamento (ad esempio per la zona climatica E tra il primo di maggio ed il 30 di settembre) per tutti i servizi attivati attraverso la Convenzione la durata dei contratti di fornitura è pari a 6 anni;
- nel caso in cui la data di Presa in Consegna degli impianti risulta essere interna alla Stagione di riscaldamento (ad esempio per la zona climatica E tra il 16 di ottobre ed il 15 di aprile) le durate dei servizi attivati verranno trattate con modalità diverse e di seguito esplicitate:
 - a. Per il Servizio Energia "A" la data di scadenza del contratto viene automaticamente prorogata a 30 giorni dopo la data di fine della Stagione di Riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto;
 - b. Per il Servizio Energetico Elettrico "B", la presa in consegna avviene a partire dalla data di scadenza del Servizio Energia "A", così come precedentemente definita, anticipata di 6 anni. E' data facoltà all'Amministrazione, per il periodo compreso tra la data di Presa in Consegna degli impianti elettrici e la data di avvio del Servizio Energetico Elettrico "B" di attivare i Servizi "C" e "D" come Servizi "tampone", retribuiti secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi 12.3 e 12.4; conseguentemente in tale suddetto periodo la bolletta elettrica resta in carico all'Amministrazione dal punto vista economico ed amministrativo (intestazione);
(esempio: In caso di presa in consegna del Servizio Energia "A" il 1° gennaio 2019, con termine di scadenza 15 maggio 2025, il Servizio Energetico Elettrico "B" viene preso in carico dal 15 maggio 2019).
 - c. Per i Servizi "C" e "D"; l'attivazione del Servizio è contestuale alla consegna degli impianti oggetto dei servizi medesimi. Il termine del Servizio rimane comunque fissato pari alla scadenza del Servizio Energia "A".
 - d. I Servizi di Energy Management "E" e di Governo "F" iniziano contestualmente al Servizio Energia "A".

Per i contratti attuativi di cui all'Allegato "K", rispetto ai quali la Siram S.p.A. subentra al precedente fornitore, la durata contrattuale di 6 (sei) anni decorre dalla Data di presa in consegna degli Impianti, attestata dal relativo verbale sottoscritto dalle Amministrazioni Contraenti con il RTI ASE S.p.A..

4. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16, comma 5, delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
5. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 4, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica del Lotto in questione, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi



oggetto degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.

6. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nei suoi Atti Aggiuntivi, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principale di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:



- codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, ecc;
- la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento "Flussi Datamart" allegato al Capitolato Tecnico.
4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e offerti, per tutti i servizi oggetto di gara, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "D".
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Avvio del Servizio. Per le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "K", tali corrispettivi sono dovuti al Fornitore solo a partire dalla data di effettivo subentro, data di sottoscrizione del verbale di subentro di cui alla lettera s) delle premesse, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti con le modalità e le condizioni di rendicontazione e fatturazione di cui al Capitolato Tecnico e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che



la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati al Fornitore presso:

ISTITUTO DI CREDITO	FILIALE	IBAN
Banca Intesa San Paolo	Via Sempione, 80 – 20016 Pero (MI)	IT45R 03069 33560 00000 3454113
Banca Popolare di Milano	Piazza Meda, 4 - 20122 Milano	IT82D 05584 01600 000000062480
Banca Naz. Lavoro di Milano	Via S. Margherita 12/14 - 20121 Milano	IT21Q 01005 01600 00000 0012797
Banca Regionale Europea	Via Fabio Filzi, 23 - 20100 Milano	IT52B 06906 01605 00000 0029753
Banca Intesa San Paolo	Corso Francia, 161 H - 10139 Torino	IT05P 03069 01142 28690 1570129
Unicredit	Via F. Cavallotti 3 - 20900 Monza	IT08V 02008 20411 00001 1477596
Barclays Bank	Via Moscova 18 – 20121 Milano	IT36C 03051 01699 00000 0000310
Banca Popolare di Sondrio	P.za Garibaldi 16 – 23100 Sondrio	IT32R 05696 11000 00000 8043X89
Banca Popolare di Milano	P.za Dei Vocazionisti 9/10- 00100 Roma	IT 86 Z 05584 03221 000000001372

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui comma 1 del presente articolo verrà aggiornato nei modi e alle condizioni indicate al paragrafo 12.7 del Capitolato Tecnico.
Relativamente a quanto riportato al paragrafo 12.7.2 del Capitolato Tecnico in merito alla revisione dei Prezzi Unitari per i vettori energetici degli Impianti dei Servizi "A" alimentati a gasolio o con altro combustibile liquido, in considerazione del fatto che:
 - la Camera di Commercio di Milano a decorrere dal 01 gennaio 2013 non rileva più il prezzo del Gasolio uso riscaldamento (0,1) per pagamento alla consegna ma solo per pagamento differito a 30 giorni;
 - in data 31 dicembre 2012, la stessa Camera di Commercio di Milano ha comunicato che il differenziale tra i due suddetti prezzi (pagamento differito a 30 giorni rispetto al pagamento alla consegna) era pari a 0,008 € / litro;ai fini del calcolo degli Indici di Riferimento I_r e I_{pr} di cui al paragrafi 12.7.2 e 12.7.2.1 si considererà il prezzo del Gasolio uso riscaldamento (0,1) per pagamento differito a 30 giorni cui andrà sottratto il differenziale sopra riportato e pari a 0,008 € / litro.
7. Qualora l'Amministrazione Contraente benefici del pagamento delle accise ridotte sui combustibili e/o benefici della riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), e nel caso in cui la normativa fiscale consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia, le fatturazioni ed i pagamenti, dovranno tenere conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Contraente.
8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.



ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “ **Documento di Valutazione dei Rischi Standard da Interferenza**” di cui all'Allegato “H”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Per la disciplina specifica delle penali, si rinvia a quanto riportato al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 14.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato la seguente polizza fideiussoria definitiva n. 01.000011077, rilasciata il 23/09/2014 e integrata con appendice rilasciata il 10/09/2018, dalla S2C S.p.A. per un importo di Euro 3.895.000,00 (tremilioniottocentonovantacinquemila/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla



Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente, con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

E' altresì ammessa la facoltà di richiedere lo svincolo progressivo in misura proporzionale al valore dell'importo delle prestazioni correttamente eseguite dal RTI ASE S.p.A..

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato polizza fideiussoria n. 01.000011076, rilasciata il 23/09/2014 dalla S2C S.p.A., per un importo pari ad Euro 41.250,00 (quarantunomiladuecentocinquanta/00).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali, nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione la non corrispondenza tra gli Obiettivi di Risparmio Energetico dichiarati in sede di partecipazione alla gara e quelli verificati attraverso il Sistema di Controllo e Monitoraggio di cui al paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico.
2. Nel caso in cui il Fornitore o il suo subappaltatore violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere la Convenzione.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizio Energia;
 - Servizio Energetico Elettrico;
 - Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva;
 - Servizio Tecnologico Impianti Elettrici, Speciali, Illuminazione, Antincendio;
 - Servizio Energy Management;
 - Certificazione e diagnosi energetica;
 - Sistema informativo;
 - Servizio call center;
 - Servizio anagrafica tecnica;
 - Servizio di governo;



- Gestione, conduzione, reperibilità e pronto intervento, manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e correttiva impianti tecnologici;
 - Bonifica amianto;
 - Interventi di riqualificazione;
 - Servizi/prestazioni di installazione, assistenza e manutenzione relativi agli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni che hanno diritto di richiedere il possesso di Nulla Osta Segretezza (NOS);
 - Realizzazione impianto di cogenerazione;
 - Interventi specialistici in genere;
 - Prestazioni riconducibili alla categoria SOA OG11;
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 4.3.2.1 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 31/10/2018

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste italiane EU Qualified
certified CA

Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020

Firma digitale: n. 3820154

Siram S.p.A.

Dott. Marco Decio

C.F.: DCEMRC71D25L682P

Certificatore: InfoCert S.p.A. Firma
Qualificata 2,

Validità: fino al 28/06/2019

Firma digitale: n. 20167114358796

Il sottoscritto, nella qualità di procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto



stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 bis (Importo Massimo); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione, verifica di conformità ed accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 31/10/2018

Siram S.p.A.

Dott. Marco Decio

C.F.: DCEMRC71D25L682P

Certificatore: InfoCert S.p.A. Firma Qualificata 2,

Validità: fino al 28/06/2019

Firma digitale: n. 20167114358796